DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1544

Comune di FOGGIA. Legge n. 47/85 art. 29, L.R. 26/85 artt. 3 e 5, L.R. 40/86. Piani di recupero di insediamenti abusivi in zona Salice. Non approvazione e rinvio.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dalla Sezione Urbanistica e confermata dai rispettivi Dirigenti, riferisce quanto segue;

- con deliberazione di Consiglio n. 325 del 09 aprile 1997 il Comune di Foggia provvedeva alla determinazione in merito alla perimetrazione delle aree da assoggettare a Piano di recupero ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/85 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 370 dell'01 giugno 2001 approvava l'ambito territoriale e le linee programmatiche di intervento del Piano di recupero zona Salice ai sensi art. 29 Legge 47/85 e successive modifiche e integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20 ottobre 2008 adottava il Piano di Recupero Zona Salice in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985 e artt. 3,4 e 5 della legge regionale n. 26/85;
- dopo aver esaminato le osservazioni in merito pervenute, con deliberazione di Consiglio n. 38 del 20 aprile
 2009 il Comune adottava in via definitiva il Piano di Recupero Zona Salice;
- con nota n. 59685 del 20/07/2009, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica il 03/09/2009 al n. 9326,
 l'A.C. trasmetteva gli elaborati scritto-grafici relativi al Piano di recupero della Zona Salice approvato;
- la Regione Puglia con nota di prot. n. 472 del 20 gennaio 2011 del Servizio Urbanistica sospendeva il procedimento di approvazione del Piano, invitando l'Amministrazione comunale a rivedere l'impianto, in quanto (in sintesi):
 - a) la proposta contrastava con le procedure di variante ex art. 16 della L.R. n. 56/80;
 - b) era carente della ricognizione con indagini puntuali sugli immobili inseriti negli ambiti come individuati con la proposta di variante e all'uopo si richiedeva l'individuazione delle seguenti sottocategorie:
 - 1. immobili abusivi condonabili
 - 2. immobili abusivi non sanabili
 - 3. immobili esistenti regolarmente assentiti
 - c) mancanza dell'individuazione delle aree a standard all'interno degli ambiti da assoggettare a Piano di recupero;
 - d) mancanza di indicazione circa i criteri adottati per l'individuazione delle aree a standard all'interno degli ambiti ma esterne ai nuclei abusivi;
 - e) precisazioni sulle modalità esecutive delle N.T.A. del P. di R., relativamente agli interventi edilizi assentibili sugli edifici abusivi, atteso che non è consentito alcun incremento volumetrico.
 - f) Negli ambiti così come perimetrati rientravano sia gli immobili oggetto di confisca ormai eseguita a seguito di giudizio intervenuto, sia situazioni connesse a semplici istanze di condoni che nel tempo erano state inoltrate all'Amministrazione Comunale in ossequio alla L.n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.
 - g) Gli ambiti individuati non descrivevano un organico disegno del territorio, con parte degli standard recuperati in aree non in stretta relazione con i singoli insediamenti.
- Il Comune di FOGGIA con nota di prot. n. 92014 del 14 settembre 2011 controdeduceva i rilievi formulati in sede di primo esame regionale giusta nota n. 472 del 20 gennaio 2011;
- la Regione Puglia Servizio Urbanistica con nota prot. n. 5166 del 29 maggio 2012, esaminate le controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale, evidenziava in sintesi:
 - a) che l'A.C. aveva operato una modifica degli ambiti d'intervento individuando solo quelli al cui interno rientravano immobili oggetto di confisca;
 - b) che detta fattispecie avrebbe avuto continuità dal punto di vista dell'impianto urbanistico degli ambiti, col redigendo P.U.G.;

- c) che questa nuova impostazione avrebbe dovuto scontare comunque le richieste già formulate "con la precedente nota n.472/2011 in ordine ai contenuti ed elaborati del suddetto Piano di Recupero (artt 19 e 20 della l.r. n. 56/80) ed alla necessità di assoggettare lo stesso alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii";
- con deliberazioni di Consiglio nri. 149-150-151-152-153-154 del 14 marzo 2014 l'Amministrazione comunale adottava le varianti per il Piano di recupero di insediamenti abusivi in zona Salice identificate da "ambiti" numerati da 1 a 6;
- il Comune di FOGGIA con nota di prot. n. 51355 del 13 giugno 2014 "al fine di porre in essere la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" per le Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 trasmetteva al Servizio Ecologia e al Servizio Urbanistica della Regione Puglia "per il seguito di competenza" le deliberazioni e gli elaborati oggetto di adozione;
- con determinazione n. 342 del 25 settembre 2015 il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia escludeva le singole "Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6" dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e nel rispetto delle elencate prescrizioni;
- il Comune di Foggia con nota del Sindaco prot. n. 90609 del 15 ottobre 2015 sollecitava il Servizio Urbanistica della Regione Puglia ad emettere proprio parere per consentire all'Amministrazione l'approvazione definitiva dei piani adottati;
- la Sezione Urbanistica della Regione Puglia con nota di prot. n. 4425 del 09 giugno 2016 rassegnava la necessità di acquisire la documentazione amministrativa nonché i chiarimenti e le precisazioni da parte dell'ufficio tecnico comunale in ordine alle varianti di recupero in parola.
- Il Comune di FOGGIA formalizzava -così- nella nota di prot. n. 127153 del 28 novembre 2016 le risultanze di una serie di incontri tecnici svoltisi tra l'Amministrazione Comunale e la Sezione Urbanistica della REGIONE PUGLIA al fine di dare risposte a quanto richiesto dalla competente Sezione regionale;
- successivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 131-132-133-134-135-136 del 21 dicembre 2017 il Comune di FOGGIA revocava le deliberazioni di C.C. n. 370 del 01.06.2001, n. 46 del 20 ottobre 2008 e n.38 del 20.04.2009 e ogni altro atto alle stesse riferito, procedendo contestualmente alla riadozione delle Varianti di recupero *Insediamenti abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.*

Dato atto che:

326 del 2003).

- l'art. 16 della L.R. n. 56/1980 "Tutela e uso del Territorio" disciplina il procedimento di formazione ed approvazione dei piani regolatori generali comunali ivi compreso la variante agli stessi;
- l'art. 29 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 detta "Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticaedilizia. Sanzioni amministrative e penali" e in relazione a quanto in questa sede rileva, stabilisce norme
 per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi esistenti al 1° ottobre 1983;
 il comma 4 recita: "Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di
 soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
 finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e
 secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale,
 economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione
- il comma 12 dell'art. 39 della L.N. 724/1994, recita: "Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, <u>la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985. n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari".
 </u>

<u>delle aree interessate dall'abusivismo edilizio"</u>, (comma così sostituito dall'articolo 32, comma 42, legge n.

 la L.R. 13 maggio 1985, n. 26 "Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive" successivamente modificata dalla LR. n. 40/1986 definisce i criteri per la perimetrazione degli insediamenti abusivi da sottoporre a varianti di recupero e rimanda le procedure per l'approvazione di tali varianti a quelle previste dalla LR. n. 56/1980:

- a) l'art. 3, comma 2 dispone che per l'adozione della variante "i Comuni, entro la data del **20 aprile 1987**, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante modificazione dell'assetto del territorio"; sulla scorta di tanto la Delibera del Consiglio comunale di Foggia, n. 325 del 9.4.1997 "Determinazioni in merito alla perimetrazione delle aree da assoggettare a piano di recupero ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/85 e s.m.i." è evidentemente fuori termine così come la successiva D.C.C, n. 370 dell'1.6.2001 "Piano di recupero Salice: art. 29 Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni. Atti propedeutici Approvazione dell'ambito territoriale e delle linee programmatiche di intervento" e pertanto illegittime.
- b) l'art. 3, comma 5 dispone che "nell'ambito delle aree oggetto della variante di recupero possono essere previsti soltanto gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47".
- c) l'art. 5, ultimo comma <u>esclude la possibilità di variante urbanistica per le opere non suscettibili di sanatoria</u> di cui all'art. 33, l. n. 47 del 1985 (cfr. T.A.R. Bari 2/1/2012, n.9; T.A.R. Bari 2/2/2006, n.309).

Considerato che:

- la norma specifica prevede la possibilità per i comuni di perimetrare gli insediamenti abusivi da includere in Piani di recupero ad approvarsi in variante alla vigente strumentazione urbanistica generale (senza rimando al redigendo P.U.G. come d'altronde auspicato con nota prot. n. 4425/2016), insediamenti che devono costituire "una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata rilevante sia nella modificazione dell'assetto del territorio, sia dal punto di vista della convenienza economica e sociale, le cui ripercussioni ricadono sulla collettività" e che senza queste valutazioni la proposta di Piano di recupero non è meritevole di considerazione;
- le perimetrazioni degli ambiti devono includere (sono sprovvisti) le aree libere da destinare a standard ai sensi del D.M. 1444/68, attesa la finalità di recuperare detti insediamenti al rango di comprensori urbani dotati di tutti i servizi per la residenza e di conseguenza della qualità del vivere in ambito urbano;
- è dirimente che gli insediamenti abusivi, oggetto di piano di recupero urbanistico, siano:
 - esistenti alla data del 1.10.1983;
 - siano sanabili;
 - che il Comune abbia perimetrato le aree entro la data del 20 aprile 1987 (termine modificato dall'art. 1 della l.r. 40/86);
 - che la sentenza del giudice penale ha disposto la confisca e per effetto le opere sono state acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune come risulta da trascrizione nei registri immobiliari.
- Dall'istruttoria procedimentale è emerso che nessuna delle suddette condizioni risulta nello specifico soddisfatta in alcuno degli ambiti di cui alle delibere di Consiglio Comunale nn. 131-132-133-134-135-136 del 21 dicembre 2017, mentre è stato confermato lo status di immobili confiscati per tutti gli immobili interessati dalle proposte di variante;
- che con le suddette delibere di CC del 2017 si sia proceduto anche alla revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 370 del 1.6.2001 che approvava l'ambito territoriale e le linee programmatiche di intervento del Piano di recupero zona Salice conformemente ai dettati del combinato disposto dell'art. 29 Legge 47/85 e della L.R. n. 26/1985, come modificata dalla L.R. n. 40/1986. In sostanza con detta revoca (ancorché assunta fuori termine e pertanto illegittima) è venuto meno anche il presupposto giuridico della propedeutica individuazione delle aree da assoggettare a successivo piano di recupero.
- gli immobili in questione sono stati oggetto di specifiche sentenze della giustizia penale e di conseguente confisca come da sentenza Penale Cassazione n. R.G. 2694/2004 e pertanto non sanabili;

- dalla verifica delle aerofotogrammetrie è oltremodo emerso che non risultano realizzate le costruzioni:
 - a) Nell'insediamento n.1 costituito da 1 immobile alla data del 1988 non risulta alcuna costruzione e pertanto detto ambito non poteva essere perimetrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e dell'art. 3 della L.R. n. 26/85;
 - b) Nell'insediamento 2 costituito da 5 immobili alla data del 1988 risulta solo una costruzione e pertanto detto ambito non poteva essere perimetrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e dell'art. 3 della L.R. n. 26/85;
 - c) Nell'insediamento 3 costituito da 7 immobili alla data del 1988 non risulta alcuna costruzione e pertanto detto ambito non poteva essere perimetrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e dell'art. 3 della L.R. n. 26/85;
 - d) Nell'insediamento 4 costituito da 1 immobile alla data del 1988 non risulta alcuna costruzione e pertanto detto ambito non poteva essere perimetrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e dell'art. 3 della LR. n. 26/85;
 - e) Nell'insediamento 5 costituito da 18 immobili alla data del 1988 risultano solo due costruzioni e pertanto detto ambito non poteva essere perimetrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e dell'art. 3 della L.R. n, 26/85;
 - f) Nell'insediamento 6 costituito da 31 immobili alla data del 1988 risultano solo 14 costruzioni e pertanto detto ambito non poteva essere perimetrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e dell'art. 3 della L.R. n. 26/85;

di conseguenza sia la perimetrazione che l'inclusione in piani di recupero non era e non è tuttora praticabile. sulla base delle considerazioni e motivazioni innanzi esposte, nel merito prettamente urbanistico si deve

ulteriormente evidenziare che la proposta di Piano:

- a) non è stata supportata dalle procedure di variante ex art. 16 della L.R. n. 56/80 relativamente ai termini di pubblicazione ed osservazione, poi superate con delibere di Consiglio Comunale nn. 131-132-133-134-135-136 del 21 dicembre 2017, che di fatto ne hanno invalidato la presunta originaria legittimità;
- b) è carente della ricognizione con indagini puntuali sugli immobili inseriti negli ambiti come individuati e per la quale era stata richiesta l'individuazione delle seguenti sottocategorie:
 - 1. immobili abusivi condonabili
 - 2. immobili abusivi non sanabili
 - 3. immobili esistenti regolarmente assentiti

ricognizione mai effettuata:

- c) non localizza le aree a standard, ai sensi dell'art, n. 3 del D.M. n. 1444/68, all'interno degli ambiti ma esterne ai nuclei abusivi, limitandosi a riportare semplici aiuole di pseudo verde pubblico che in realtà delimitano le aree di pertinenza di detti immobili;
- d) non prevede le necessarie e obbligatorie N.T.A., relativamente agli interventi edilizi A assentibili sugli edifici abusivi, in considerazione che la norma specifica non consente alcun incremento volumetrico;
- e) gli ambiti individuati non descrivono un organico disegno del territorio costituito da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata rilevante nella modificazione dell'assetto del territorio (due ambiti sono addirittura mono immobiliare);

Considerato che per effetto delle su esposte valutazioni gli insediamenti proposti sono:

- 1. Insediamento 1: costituito da 1 immobile in contrasto con l'art. 29 comma 1 della LN. 47/85 e l'art. 3 della LR. n. 26/85;
- 2. Insediamento 2: costituito da 5 immobili in contrasto con l'art. 29 comma 1 della LN. 47/85 e l'art. 3 della LR. n. 26/85;
- 3. Insediamento 3: costituito da 7 immobili in contrasto con l'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e l'art. 3 della LR.n. 26/85;
- 4. Insediamento 4: costituito da 1 Immobili in contrasto con l'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e l'art. 3 della L.R. n. 26/85;
- 5. Insediamento 5: costituito da 18 immobili in contrasto con l'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e l'art. 3 della L.R. n. 26/85;

6. Insediamento 6: costituito da 31 immobili - In contrasto con l'art. 29 comma 1 della L.N. 47/85 e l'art. 3 della L.R. n. 26/85.

CHE sul punto è intervenuta molteplice giurisprudenza che ha chiarito che: "La confisca (..) di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto» (Cassazione penale, sez. III, 13/07/1995, n. 10061) omissis ... che è proprio la confisca che prevale sul condono (che non comprende le lottizzazioni abusive) e lo priva di qualsivoglia portata sanante (anche con riferimento alla realizzazione di una lottizzazione abusiva), facendone venir meno l'oggetto, omissis In argomento si rileva in giurisprudenza che: « La sanatoria delle opere abusive (di cui alla I. 2 febbraio 1985 n. 47) non può trovare applicazione in relazione alla lottizzazione abusiva. La eventuale oblazione versata al comune non estingue il relativo reato, come si ricava dall'art. 19 della medesima legge che, in caso di condanna, obbliga il giudice a disporre la confisca dei terreni e dell'opera abusivamente costruita, con conseguente acquisizione al patrimonio del comune » (Cassazione penale, sez. III, 23/09/1987), con la conseguenza che la sanatoria delle violazioni edilizie, conseguita mediante condono edilizio, non è applicabile alla lottizzazione negoziale con la conseguenza che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente realizzate, è legittima - in quanto obbligatoria ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 19 - anche quando risulti concessa una sanatoria delle opere edilizie citate, L. ex art. 13 (cfr. Cass. Sez. III, n. 38064 del 18.06/28.09.2004). Inoltre in sede applicativa in giurisprudenza si è rilevato che: « In tema di lottizzazione abusiva, il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca comporta il trasferimento dei terreni lottizzati in proprietà del Comune nel quale deve, pertanto, individuarsi il soggetto avente diritto alla restituzione, determinandosi, altresì, con l'atto ablatorio l'estinzione di qualsiasi diritto in precedenza sorto a favore di eventuali acquirenti delle opere edilizie» (Cassazione penale, sez. II, 09/12/2015, n. 50189). Nella fattispecie, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, l'ordinanza che ha disposto la confisca ha comportato ipso iure l'ineludibile trasferimento della proprietà dei beni confiscato al patrimonio disponibile del Comune, nuovo intestatario dei beni, recidendo ogni legame giuridico con i precedenti proprietari, dando luogo ad una situazione che non si pone in contrasto, né con il carattere non definitivo delle sanzioni amministrative, né con il potere degli Enti locali di autonomamente determinarsi in ordine alle politiche di governo del territorio. <u>In</u> conclusione il recupero urbanistico, quanto meno in astratto, potrà riquardare tutto, tranne ciò che sia stato lottizzato abusivamente, come accertato con sentenza penale, anche se non recante dispositivo di condanna del trasgressore.

Inoltre, L'Amministrazione comunale nel porre in essere un piano di recupero, non può avvantaggiare indiscriminatamente i cittadini che abbiano commesso abusi, sottraendo ai cittadini rispettosi della legge la potenzialità edificatoria delle aree di loro proprietà, asservendola al piano. In pratica, non possono assoggettarsi, senza valide ragioni, coloro che non hanno commesso abusi a sopportare il peso delle condotte illecite altrui, in quanto le esigenze di recupero del tessuto urbanistico devono pur sempre essere contemperate con gli interessi legittimi di tutti i cittadini, (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05/04/2004, n. 3135 e TAR NAPOLI sent.n.rq 05433/2018).

Con nota prot. n. 10868 del 30/11/2018, che *in toto* si condivide, la Sezione Urbanistica, richiamando tutte le precedenti determinazioni ed interlocuzioni regionali, sulla base dei rilievi ivi formulati, ha concluso che "le circostanze evidenziate, tra l'altro in linea col quadro giurisprudenziale innanzi riportato, determinano l'inammissibilità della procedura in essere per carenza dei presupposti che integrino la fattispecie del Piano di recupero degli insediamenti abusivi oggetto di confisca, in variante al P.R.G., essendo venuto meno altresì il vincolo di coerenza fra l'istruttoria condotta ed il provvedimento finale a cui si tende".

Il Comune di Foggia ha impugnato la citata nota della SUR dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari-, con sei separati ricorsi tuttora pendenti, nei quali la Regione Puglia si è ritualmente costituita, impugnando e contestando *in toto* le avverse censure e concludendo per il respingimento dei gravami.

La Regione preso atto che in base al disposto normativo contenuto nell'art.29, co. 1, L. n.47/1985 e nell'art.3 della LR n.26/1985, la possibilità, nella Regione Puglia, di apportare varianti agli strumenti urbanistici generali affinché si possano recuperare manufatti abusivi, è subordinata al verificarsi del presupposto dell'esistenza del manufatto abusivo alla data del 1° ottobre 1983, "essendo considerata tale data rilevante ai fini dell'ammissibilità del rilascio della concessione in sanatoria" (cfr. T.A.R. Bari, 28/3/1998, n.349). I rilievi critici sollevati dagli uffici della Regione Puglia su tale aspetto (del tutto ignorato e pretermesso dalle proposte di variante in questione) sono corretti e legittimi. La controparte ritiene inconferente il richiamo alle suddette disposizioni legislative, in quanto i procedimenti di adozione dei piani di recupero di insediamenti abusivi de quibus sarebbero stati avviati nel corso degli anni '90. Infatti, qualunque sia la data di avvio dei procedimenti di approvazione dei piani di recupero in commento, essi sono soggetti alle prescrizioni ed ai limiti di cui alle sopracitate disposizioni statali e regionali, pena l'inammissibile superamento dei termini di "condonabilità" e sanabilità degli abusi, stabiliti - per ovvie ragioni - rigidamente dalla legge dello Stato. Tale conclusione, peraltro, è in linea con quanto si desume dall'art.29, co. 2, L n.47/1985, laddove è previsto che "Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma". Il che esclude che, al di fuori degli strumenti urbanistici disciplinati dalle leggi regionali emanate ai sensi e nei termini previsti del primo comma dell'art.29 (il quale fissa al 1°/10/1983 il termine di commissione degli abusi includibili in un piano di recupero e per l'effetto di questo sanabili), si possano adottare strumenti ordinari per recuperare insediamenti comprensivi di immobili abusivi, che non siano stati oggetto di sanatoria. Del resto, diversamente opinando, si consentirebbe mediante piani di recupero - adottabili in ogni tempo - di estendere la "condonabilità" degli abusi edilizi ben oltre la rigida tempistica stabilita dal legislatore statale con le norme condonistiche."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA LR. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti dei Servizi Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata e Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente della Sezione.

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI CONDIVIDERE tutte le motivazioni di cui alla relazione che precede ed alla nota prot. n. 10868 del 30/11/2018 della Sezione Urbanistica, che qui per economia espositiva si intendono come trascritte e pertanto considerate parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NON APPROVARE E RINVIARE, ai sensi dell'art.16 LR n.56/1980, le varianti al PRG del Comune di Foggia, per la realizzazione di Piani di recupero di insediamenti abusivi in zona Salice ai sensi della L. n. 47/85 art. 29, della LR. 26/85 artt. 3 e 5 e della LR. 40/86, adottate con le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 131-132-133-134-135-136 del 21 dicembre 2017.

DI DEMANDARE alla competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Foggia.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA SILVIA PIEMONTE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO